

perchè frazionamento delle piccole proprietà, senza il sussidio di un capitale che le sorregga, fa sì che avvengano ogni anno delle espropriazioni e che quindi diventi assolutamente irrisorio il sistema del parcelamento per enfiteusi. È evidente che a cagione di ciò, come è avvenuto per i demani comunali, avverrà per i demani dello Stato una diminuzione di reddito grandissimo. Oggi, ripeto, non voglio prolungare questa discussione, ma una volta che si è trovato un sistema che lo stesso onorevole Chimirri con parola smagliante ha sostenuto nella sua relazione, il sistema cioè della quotizzazione conformata ai principii adottati per il Montello, adattiamo questo principio alle altre terre demaniali d'Italia, e non perseveriamo nel metodo della quotizzazione enfiteutica la quale è ancora un problema da risolvere, un problema che ha trovato oppugnatori valorosi su tutti i banchi della Camera. Basta leggere le relazioni scritte sulla questione dei demani comunali dall'onorevole Salandra e da molti altri.

Io quindi prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di sopprimere questo articolo, lasciando che la quotizzazione avvenga con i mezzi adottati per il Montello, come viene stabilito all'articolo 19 ora approvato dalla Camera.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e Commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io accetto di buon animo questa proposta, tanto più che in ordine anche all'amministrazione del Montello io ho fatte le stesse osservazioni che adesso fa l'onorevole Di Scalea, perchè la trituratione parcellare del terreno non è altro che la distruzione della possibile ricchezza e di ogni possibile vantaggio. Perciò io caldeggio le unità culturali ed il concetto della famiglia colonica sull'ente culturale. Sicchè vedo che siamo d'accordo e credo che l'articolo possa sopprimersi.

Lollini. Sopprimersi no, modificarsi.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma sì, c'è l'articolo anteriore perchè in origine era tutto un articolo.

Lollini. Ma non c'è nessuna disposizione che provveda.

Di Scalea. Ma sì, c'è l'articolo precedente in cui è detto che il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, con decreto reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti nelle altre provincie del Regno.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Nel testo ministeriale c'era un unico articolo che la Commissione ha diviso in due, ma in fondo si tratta della stessa cosa.

Lollini. Va bene, non insisto.

Presidente. Dunque se la Commissione ed il Governo insistono nella soppressione di questo articolo, esso s'intende soppresso.

(Così è stabilito).

Ora troverebbero il loro posto gli articoli aggiuntivi degli onorevoli Lollini, Bissolati, Frascara e Socci.

Onorevole Lollini, ella si è riservato di mantenere l'articolo suo aggiuntivo 18 *se-avies*. Lo mantiene?

Lollini. Lo mantengo.

Presidente. L'articolo è il seguente :

« I contratti di affitto relativi ai terreni che siano espropriati in forza della presente legge saranno risolti di pien diritto, senza che ai conduttori sia dovuto alcun indennizzo. »

La Commissione accetta questo articolo?

Chimirri, relatore. Accettiamo il concetto ma non la forma così tagliente proposta dall'onorevole Lollini; l'accettiamo nella forma dell'articolo 12 della legge per Napoli e per la Sardegna: « Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge » e poichè si tratta di beni rustici, consentiamo vi si aggiungano, come propone l'onorevole Bissolati, le parole: salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato...

Bissolati. Non riguarda questo come dirò più tardi, ma corre lo stesso.

Chimirri relatore.... a norma del codice civile delle spese fatte per miglorie ».

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

Lollini. L'onorevole relatore ha dichiarato che accetta il concetto informatore del mio articolo aggiuntivo; però egli crede che si debba adottare, anzichè la formula da me proposta, quella dell'articolo 12 della legge del 1885 per Napoli. La proposta mia è in questi termini: « i contratti di affitto relativi a terreni che siano espropriati in forza della presente legge saranno risolti di pien diritto, senza che ai conduttori sia dovuto alcun indennizzo. »

Dichiaro subito che faccio mia la parte finale dell'articolo aggiuntivo del collega Bissolati, che la Commissione ha dichiarato